

PROVINCIA DI LUCCA
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Riferimenti normativi e nomenclatura

Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali

Art. 4 – Trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza

Art. 5 – Dirigenti responsabili e dirigente referente

Art. 6 – Videosorveglianza delle sedi

Art. 7 - Videosorveglianza a fini di pubblica sicurezza e tutela dell'ambiente

Art. 8 – Videosorveglianza a fini di protezione civile

Art. 9 – Videosorveglianza mediante droni

Art. 10 – Disposizioni tecniche trasversali

Art. 11 - Trasparenza del trattamento e informative

Art. 12 – Termine massimo di conservazione

Art. 13 – Diritti dell'interessato

Art. 14 – Accesso alle immagini

Art. 15 - Comunicazione dei dati

Art. 16 – Misure di Sicurezza

Art. 17 – Norme finali

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina del trattamento dei dati personali raccolti tramite strumenti di videosorveglianza e di videocontrollo installati e/o attivati dalla Provincia di Lucca e riferibili:
 - a) alle strutture (Palazzo Ducale e sedi decentrate) in cui la Provincia svolge le proprie attività di ufficio e/o a beneficio della cittadinanza;
 - b) al territorio provinciale.
2. L'obiettivo del presente Regolamento è garantire che le operazioni di trattamento avvengano nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati ed in conformità ai principi previsti dalla vigente normativa, nazionale ed europea, in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 Riferimenti normativi e nomenclatura

1. In particolare, i riferimenti normativi di seguito riportati costituiscono le principali fonti di riferimento:
 - a) Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”)
 - b) D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
 - c) Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (in quanto compatibile)
 - d) Linee Guida 3/2019 dell’European Data Protection Board sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video
 - e) “Regolamento per la protezione dei dati personali di persone fisiche e dei dati che costituiscono patrimonio informativo” della Provincia di Lucca (in seguito “Regolamento protezione dati della Provincia”)
2. La nomenclatura utilizzata nel presente Regolamento è la stessa adottata nel GDPR.

Art. 3 Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalla Provincia di Lucca, in qualità di titolare del trattamento, attraverso strumenti di videosorveglianza e di videocontrollo.
2. L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
3. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali. Trovano, pertanto, applicazione i principi generali sulla protezione dei dati personali previsti dall’art. 5 del GDPR (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza dei dati personali).

Art. 4 – Trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità dei trattamenti dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza sono così individuate:
 - a) Per la videosorveglianza della sede ove la Provincia svolge la propria attività (Palazzo Ducale e sedi decentrate):
 - I. Tutela della proprietà e dei beni (Patrimonio);
 - II. Tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone (Sicurezza).
 - b) Per la videosorveglianza del territorio provinciale:
 - I. Prevenzione e tutela della pubblica sicurezza
 - II. Tutela dell'ambiente
 - III. Protezione civile
2. La base giuridica che rappresenta la condizione di liceità del trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza è rappresentata dalla *“necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”* – art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.
3. Nel rispetto del principio di minimizzazione, i sistemi di videosorveglianza e videocontrollo raccoglieranno esclusivamente i dati strettamente necessari e pertinenti per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

Art. 5 Dirigenti responsabili e dirigente referente

1. I dirigenti delegati, individuati ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento protezione dei dati della Provincia, sono altresì incaricati di attività di trattamento e Responsabili di videosorveglianza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. In quanto tali:
 - a) hanno l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - c) individuano ed istruiscono un numero limitato di soggetti autorizzati (persone autorizzate al trattamento) abilitati sia ad accedere ai locali nei quali sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare le strumentazioni nei casi in cui sia indispensabile, per gli scopi perseguiti, visionare le immagini; in particolare individuano, tra i soggetti autorizzati, diversi livelli di accesso, distinguendo coloro i quali sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti abilitati ad effettuare, alle condizioni previste, ulteriori operazioni (registrazione, copia, cancellazione, etc.).
 - d) con cadenza annuale, redigono e trasmettono al Dirigente referente per la protezione dei dati personali una relazione in merito all'impiego ed all'efficacia dei sistemi di videosorveglianza e di videocontrollo.
2. Il dirigente referente individuato ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento protezione dei dati della Provincia è altresì incaricato del coordinamento delle attività previste dal presente Regolamento. In quanto tale:
 - a) tiene un registro aggiornato di tutti gli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio, ove risultano almeno le seguenti informazioni: *location*, dirigente

Responsabile, finalità del trattamento;

- b) assicura la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lucca del registro o di una sua restituzione georeferenziata, fatta eccezione per gli impianti descritti al successivo art. 7
- c) raccoglie le relazioni annuali dei dirigenti Responsabili e le mette a disposizione delle autorità che abbiano diritto di conoscerle.
- d) adotta e successivamente aggiorna la modulistica necessaria all'attuazione del presente Regolamento, previo esame istruttorio delle stesse in conferenza dei dirigenti, e precisamente:
 - I. schema di registro degli impianti di videosorveglianza
 - II. schema di registro degli accessi
 - III. schema di istanza di accesso ai dati

Art. 6 – Videosorveglianza delle sedi

1. Gli impianti di videosorveglianza sono allocati in sedi ove presta servizio il personale dipendente della Provincia di Lucca, ancorchè per finalità diverse dal controllo dei lavoratori. La loro installazione e collocazione costituisce pertanto oggetto di preventivo accordo sindacale o, in alternativa, di autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.
2. L'impianto di tali dispositivi prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere da parte di personale a ciò autorizzato. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità di rilevazione di notizie di reato.
3. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini.

Art. 7 - Videosorveglianza a fini di pubblica sicurezza e tutela dell'ambiente

1. La Provincia di Lucca, a fini di pubblica sicurezza, monitoraggio della velocità veicolare e tutela dell'ambiente, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la utilizzazione di telecamere collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Al fine di massimizzare l'effetto disincentivante della videosorveglianza rispetto ad atti illeciti, e minimizzare il rischio di atti vandalici rispetto alle attrezzature di videosorveglianza, la Provincia di Lucca intende utilizzare anche strumenti di videosorveglianza mobile (foto-trappole) la cui gestione viene affidata alla Polizia Provinciale.
3. Ferma restando la necessità di fornire agli interessati le informative previste dalla normativa vigente, e dettagliata al successivo art. 9, la Polizia Provinciale provvede a collocare e ritirare sul territorio i dispositivi di cui al comma precedente senza darne informazione al dirigente referente di cui al precedente art. 5.
4. L'impianto di tali dispositivi non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative o rilevazione di notizie di reato.

Art. 8 - Videosorveglianza a fini di protezione civile

1. Il flusso video viene registrato per 15 giorni per poter analizzare nel dettaglio i fenomeni che hanno interessato i luoghi oggetto di monitoraggio, oltre i 15 giorni il flusso video registrato viene automaticamente sovrascritto dal nuovo flusso video. Solo l'ultimo fotogramma di ogni postazione è accessibile su pagina web a libero accesso per consentire il controllo complessivo di tutti i punti oggetto di monitoraggio nella maniera più veloce.
2. Sequenze selezionate di immagini vengono registrate per la conservazione permanente, al fine di formare un patrimonio conoscitivo del territorio utile alla progettazione di interventi ed alla previsione e prevenzione di eventi catastrofici. Mediante strumenti informatici, le immagini soggette a conservazione permanente vengono periodicamente revisionate al fine di cancellare quelle che abbiano accidentalmente acquisito dati personali (volti, targhe, ecc.).

Art. 9 - Videosorveglianza mediante droni

1. La Provincia di Lucca si avvale di droni per effettuare specifiche azioni di videosorveglianza ai fini illustrati ai precedenti art. 7 e 8.
2. E' consentita sia la visione diretta delle immagini sia la registrazione delle stesse per il loro successivo utilizzo, per le sole finalità indicate ai precedenti art. 7 e 8.
3. Se le riprese sono effettuate a fini di protezione civile, si applica il comma 2 dell'art. 8.

Art. 10 - Disposizioni tecniche trasversali


1. Tutti gli impianti di videosorveglianza, utilizzati per qualsiasi finalità dalla Provincia di Lucca, devono essere conformi alle norme di settore previste a livello nazionale e comunitario, e muniti delle certificazioni eventualmente previste.
2. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini.
3. Le telecamere sono configurate in modo da pre-impostare per il loro raggio di ripresa in modalità automatica. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di un soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con apposite impostazioni o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.

Art. 11 - Trasparenza del trattamento e informative

1. In attuazione del principio di trasparenza, i soggetti "interessati" devono essere consapevoli del fatto che l'area alla quale accedono è sottoposta a videosorveglianza ed adeguatamente informati in relazione al trattamento dei dati personali che ne consegue.
2. A tal fine, il titolare del trattamento, come suggerito dall'Autorità Garante della protezione dei dati personali, adotta un approccio scalare in relazione alle informazioni da fornire agli interessati. In particolare saranno previsti due livelli di informativa:

- a) Informativa di primo livello: segnale di avvertimento riportante le sole informazioni essenziali, con rinvio all'informativa completa
 - b) Informativa di secondo livello: contenente tutte le informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
3. Il segnale di avvertimento (informativa di primo livello) dovrà essere posizionato in modo tale da consentire all'interessato di riconoscere facilmente le aree sottoposte a videosorveglianza, prima dell'accesso alle stesse, in modo da poter evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento. Il segnale dovrà essere chiaramente visibile anche di notte o in condizioni di scarsa luminosità. Il segnale dovrà inoltre contenere, come detto, le sole informazioni essenziali, facendo rinvio all'informativa completa per quelle ulteriori.
4. A titolo esemplificativo si riporta il segnale proposto, in modo non vincolante, dal EDPB all'interno delle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video:

Esempio:

	<p>Identità del Titolare del trattamento:</p>
	<p>Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/RPD) ove applicabile:</p>
	<p>Finalità del trattamento dati personali nonché fonti normative per l'elaborazione:</p>
	<p>Diritti dell'interessato: Sono i diversi diritti dell'interessato al trattamento nei confronti del Titolare, in particolare il diritto di accesso o cancellazione dei dati personali.</p> <p><small>Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni riportate a sinistra.</small></p>

5. Non è prevista informativa di primo livello nel caso di riprese effettuate con drone. Il pilota del drone, compatibilmente con le attività che deve svolgere, dovrà tuttavia:
- a) collocarsi in una posizione idonea a renderlo visibile ai soggetti che potrebbero venir ripresi, anche accidentalmente;
 - b) indossare un giubbotto catarifrangente che lo renda facilmente identificabile, sul quale sia riportata l'indicazione univoca della sua appartenenza alla Provincia di Lucca.
6. Il titolare provvede alla pubblicazione dell'Informativa completa (di secondo livello) sul proprio sito web istituzionale, rendendola disponibile agli interessati.

Art. 12 - Termine massimo di conservazione

1. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a:
 - a) Per gli impianti di videosorveglianza della sedi ove la Provincia svolge la propria attività: sette giorni, decorso il quale saranno cancellate automaticamente mediante sovrascrittura.
 - b) Per la videosorveglianza del territorio provinciale, finalità di A) Prevenzione e

tutela della pubblica sicurezza e B) Tutela dell'ambiente: gli stessi termini previsti per gli atti di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative.

- c) Per la videosorveglianza del territorio provinciale, finalità di C) Protezione civile: 6 mesi (tempo necessario alla revisione periodica delle immagini per cancellazione dei dati personali accidentalmente acquisiti).

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza e di videocontrollo, il titolare assicura l'effettivo esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, laddove applicabili o tecnicamente possibili. In particolare, i soggetti interessati potranno:
 - a) chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, entro i termini previsti per la conservazione (ex art. 15 Reg. UE 2016/679);
 - b) opporsi al trattamento dei propri dati personali (ex art. 21 Reg. UE 2016/679);
 - c) chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione (ex artt. 17 e 18 Reg. UE 2016/679);
 - d) proporre Reclamo all'Autorità di controllo dello Stato di residenza (ex art. 77 Reg. UE 2016/679), secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018.
2. Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione (ex art. 16 Reg. UE 2016/679) in considerazione della natura dei dati trattati. Non è esercitabile, inoltre, il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 Reg. UE 2016/679).
3. Per l'esercizio dei propri diritti, l'interessato potrà rivolgersi, al Titolare o al RPD/DPO ai contatti riportati nell'Informativa. Il Titolare dovrà garantire l'evasione delle richieste entro 30 giorni dall'istanza.

Art. 14 - Accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al dirigente Responsabile della videosorveglianza, secondo lo schema adottato dal dirigente referente ai sensi del precedente art. 5.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione all'interessato richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il dirigente Responsabile della videosorveglianza sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. L'accesso alle immagini è inoltre consentito, nei limiti di quanto strettamente necessario:
 - a) al dirigente Responsabile della videosorveglianza ed al personale

- specificatamente autorizzato;
- b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) all'Amministratore di Sistema della Provincia di Lucca ed alla ditta fornitrice dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione e controllo;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
5. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
6. Ogni dirigente Responsabile della videosorveglianza tiene un registro degli accessi alle immagini, secondo la modulistica predisposta dal dirigente referente, nel quale sono riportati almeno:
- a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione dell'interessato o del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.

Art. 15 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte della Provincia di Lucca è possibile solo in favore di altri soggetti qualificati (ad es. altre autorità pubbliche) cui la comunicazione è dovuta in forza di disposizioni di legge.
2. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico e, in generale, delle altre finalità sopra indicate, l'incaricato/autorizzato o il dirigente Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
3. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
4. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al dirigente Responsabile della videosorveglianza. Detto dirigente cura la predisposizione del materiale su supporto idoneo, nonché la redazione e sottoscrizione di idoneo verbale di consegna.

Art. 16 - Misure di Sicurezza

1. I dati sono protetti da adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in luoghi chiusi al pubblico, cui possono accedere esclusivamente i dirigenti Responsabile della videosorveglianza e gli autorizzati al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non legittimate ed accompagnate da soggetti autorizzati.
3. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
4. L'accesso alle immagini da parte del dirigente Responsabile della videosorveglianza e delle persone autorizzate al trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
5. Alla conservazione e cancellazione delle immagini si applicano tutte le norme di sicurezza previste dal vigente Regolamento protezione dati della Provincia, in particolare agli artt. 8 e 9.

Art. 17 - Norme finali

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati, a norma dell'art. 38 del GDPR, dovrà essere tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del GDPR e tutte le sue norme attuative vigenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.